



CONFINDUSTRIA

Risposta alla Consultazione pubblica del MEF

L'IVA nell'era digitale

BOLV

Position Paper

Aprile 2023

Abstract

ANALISI DEL PACCHETTO LEGISLATIVO DELLA COMMISSIONE EUROPEA “VAT IN THE DIGITAL AGE”

Il pacchetto di modifiche alla disciplina IVA proposto dalla Commissione Europea lo scorso 8 dicembre, intitolato “*VAT in the digital age*”, si compone dei seguenti documenti:

- 1. Proposta di modifica della Direttiva IVA 112/2006/CE;**
- 2. Proposta di modifica del Regolamento 282/2011;**
- 3. Proposta di modifica del Regolamento 904/2010.**



SOMMARIO

Abstract	1
1. Premessa	3
2. Fatturazione elettronica e Digital real-time reporting	6
3. Piattaforme elettroniche	18
4. Numero di identificazione IVA unico	19

1. Premessa

Confindustria accoglie con favore il progetto ispiratore che ha condotto alla pubblicazione del pacchetto “**VAT in digital age**” (di seguito **VIDA**) da parte della Commissione Europea. Condividiamo l’importanza di aggiornare la disciplina IVA, in termini di regole di applicazione e relativi adempimenti fiscali, al fine di adeguarla ai nuovi contesti, in cui le imprese operano quotidianamente, caratterizzati da tecnologie e processi digitali sempre più protagonisti.

Non sfruttare sapientemente i nuovi strumenti digitali sarebbe un’occasione mancata di raggiungere finalmente gli obiettivi di semplificazione ed efficientamento da tanto perseguiti.

Tuttavia, osservando il pacchetto nel suo complesso, si scorge un progetto di innovazione non ancora completo; coraggioso nel rivedere la struttura di alcuni adempimenti ma, ancora timido, quando si tratta di eliminarli o introdurre semplificazioni coerenti con le nuove procedure.

Nel presente documento riportiamo le principali criticità/dubbi/suggerimenti segnalati dalle imprese su specifiche previsioni della proposta di modifica.

Tuttavia, prima di scendere nel dettaglio della modifica, si riportano brevemente i principali punti di preoccupazione:

- **Tempistica di entrata in vigore**

Il pacchetto VIDA introduce svariate modifiche, scaglionate nel tempo, che partono dal 1° gennaio 2024 fino agli ultimi interventi previsti nel 2030. Sebbene si apprezzi l’approccio scadenzato proposto dal Legislatore comunitario - finalizzato a introdurre degli step di adattamento che siano più gestibili per istituzioni ed operatori -, occorre rilevare che la prima scadenza, prevista per gennaio 2024, non garantisce un tempo congruo per consentire l’attuazione delle modifiche introdotte. Si segnala, peraltro, che, nella versione italiana del pacchetto VIDA, la data della prima modifica è prevista per il 1° luglio 2024, ma si ritiene che si tratti di un refuso, considerato che la maggior parte delle altre versioni riportino la medesima data della versione inglese (1° gennaio 2024).

In entrambi i casi, non si può ignorare che servirà ancora tempo prima che il pacchetto approdi alla sua versione definitiva e che lo stesso sia poi recepito dagli Stati membri. Si ritiene, pertanto, che l’entrata in vigore delle prime modifiche del pacchetto debbano essere pianificate dopo un periodo di tempo di almeno **18/24 mesi dall’entrata in vigore della direttiva/regolamento** con conseguente posticipo dei tempi di entrata in vigore delle modifiche successive.

- **Garantire il mantenimento del sistema implementato in ambito nazionale (*Sistema di Interscambio - SDI*)**

Sebbene si condivida l'obiettivo di estendere le procedure di reporting e fatturazione elettronica in ambito comunitario, non possiamo nascondere le preoccupazioni delle imprese italiane sulla sopravvivenza dei sistemi di trasmissione dati implementati in Italia negli ultimi anni (fatturazione elettronica e memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi).

Come noto, il processo di adozione dei citati sistemi ha comportato per le imprese italiane notevoli sforzi di adeguamento e rinnovamento delle procedure gestionali ed aziendali, che si sono tradotti in un significativo dispendio di tempo di apprendimento e costi di implementazione. Si dovrebbe, quindi, riflettere su come la proposta VIDA possa salvaguardare gli investimenti affrontati dalle imprese negli Stati membri per l'attuazione degli obblighi nazionali di fatturazione elettronica e reporting. Ciò potrebbe essere ottenuto consentendo agli Stati membri di implementare procedure di compatibilità tra il Digital Real time Reporting (DRR) e i sistemi esistenti. Si tratta di una possibilità che faciliterebbe il processo di adattamento senza incidere negativamente sull'obiettivo di armonizzazione prefisso dalla proposta. Pertanto, si ritiene prioritario definire i confini della potenziale interoperabilità, citata nella proposta, affinché si traduca in una concreta possibilità per gli Stati membri – sia per quelli con un proprio sistema in uso, sia per quelli che lo stanno attualmente introducendo – di potersi facilmente adeguare alle regole europee senza vanificare gli investimenti già fatti.

Sul tema si rimanda a quanto meglio approfondito nel paragrafo dedicato al Sistema di Interscambio.

- **Necessario perseguire la semplificazione**

Come detto, il pacchetto VIDA si prefigge lo scopo di modificare le regole IVA al fine di rendere gli adempimenti più efficienti e tempestivi. La strategia perseguita dalla proposta, tuttavia, appare principalmente guidata dall'obiettivo di contrastare le frodi e ridurre il VAT gap. Sebbene tale finalità sia tra le prioritarie e sia condivisa dagli operatori, tuttavia, non si dovrebbe consentire che la lotta all'evasione diventi elemento ostativo all'ordinario svolgimento dell'attività di impresa, con ingiustificato aggravio sull'operatore onesto. Alcune misure presenti nella proposta, invece, sembrano apportare un grado di complessità non coerente con gli obiettivi di semplificazione da sempre perseguiti e sulle quali, peraltro, si nutrono perplessità sulla loro reale efficacia antifrode. Ogni complessità dovrebbe essere compensata



da una coerente semplificazione, ogni automazione dovrebbe consentire una puntuale procedura di correzione e ad ogni errore/violazione dovrebbe (o non dovrebbe, se puramente formale o correlato a problemi tecnici) conseguire una proporzionata sanzione. Una visione così complessiva sembra invece mancare nel VIDA. Il timore è che lo sforzo richiesto alle imprese che operano in modo onesto non siano poi compensate da semplificazioni e reali vantaggi.

- **Confronto con le istituzioni**

Le riflessioni che si stanno aprendo sul VIDA evocano naturalmente l'esperienza italiana di qualche anno fa, che ha condotto all'introduzione dell'obbligo generalizzato della fattura elettronica tra privati. Sebbene il processo legislativo fosse in corso da alcuni anni, la definizione degli aspetti operativi è stata implementata in un arco di tempo brevissimo se si pensa che le istruzioni operative, i tracciati record per la gestione dei software e il flusso operativo è stato ufficializzato 9 mesi prima della scadenza. In quella occasione, si ritiene sia stato fondamentale il costante confronto e condivisione delle istituzioni con i principali attori del sistema fiscale (imprese, professionisti, software house) durato per circa un anno.

Al fine di consentire questo tipo di collaborazione era stato istituito il "Forum italiano sulla fatturazione elettronica" che ha consentito di segnalare all'Amministrazione finanziaria le questioni interpretative più rilevanti per i soggetti coinvolti e individuare soluzioni che potessero semplificare e rendere meno oneroso il processo di adeguamento delle imprese al nuovo adempimento.

A nostro avviso, si è trattato di processo virtuoso di efficiente collaborazione tra amministrazione e contribuente che si ritiene debba necessariamente ripetersi anche in questa fase di definizione e successiva attuazione del VIDA. Auspichiamo, pertanto, che iniziative simili siano riproposte durante i prossimi mesi.

2. Fatturazione elettronica e Digital real-time reporting

Modifiche dal 1° gennaio 2024 (1° luglio 2024 versione italiana)

- *Si introduce la facoltà per gli Stati membri di trasmettere fatture elettroniche.*

In via generale si esprime parere favorevole all'introduzione di un sistema di fatturazione elettronica in quanto l'esperienza italiana ha confermato che si tratta di uno strumento in grado di apportare efficienza e semplificazione nella gestione dei processi contabili di fatturazione. Tuttavia, come meglio si dirà in seguito, è fondamentale che il processo di implementazione sia **adeguato e coerente con i sistemi in uso**.

- *Nel caso ci si avvalga della facoltà di trasmissione, la fattura elettronica deve essere conforme allo standard Europeo (direttiva 2014/55/UE).*

La fattura elettronica non deve essere soggetta alla preventiva autorizzazione o verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria (art. 218) ad eccezione degli Stati membri che hanno già implementato sistemi di fatturazione elettronica per i quali è stata concessa l'autorizzazione di deroga alla direttiva IVA (es. Italia).

Si ritiene che la proposta normativa, così formulata, possa comportare il rischio per l'Italia di dover modificare il proprio formato e adeguarlo a quello europeo già dal 2024, in quanto l'unica eccezione riconosciuta agli Stati membri che hanno già adottato un proprio sistema di fatturazione elettronica, sembrerebbe circoscritta alla possibilità di mantenere il filtro dell'Amministrazione finanziaria tra le parti coinvolte nella fatturazione.

Tuttavia, dalla lettura dei considerando e da quanto emerso nei tavoli europei, si ritiene che l'intento della Commissione Europea sia, invece, quello di consentire l'applicazione dei sistemi vigenti per i primi anni, al fine di convergere ad un sistema armonizzato nel 2028. Assicurare un **tempo congruo** per consentire l'adeguamento ai nuovi sistemi, soprattutto per gli Stati membri che hanno già adottato propri sistemi, dovrebbe essere un **obiettivo chiaro e prioritario**.

Si ritiene, pertanto, che la formulazione dell'articolo 218, in questa sua prima modifica prevista per il 2024, dovrebbe essere corretta al fine di consentire il mantenimento dell'intera struttura di fatturazione elettronica vigente per i primi anni di applicazione (formato fattura e regole di trasmissione).

Si rileva, inoltre, che l'attuale formulazione della proposta non specifica se, in caso di opzione per la fatturazione elettronica, la facoltà possa essere limitata alle sole operazioni nazionali o debba, a quel punto, estendersi anche alle operazioni intracomunitarie. Tuttavia, si ritiene che, in quest'ultimo caso si corre il rischio di gravare eccessivamente sugli operatori dei singoli Stati membri che sarebbero chiamati a gestire, sin da subito, i vari sistemi di fatturazione elettronica adottati dagli altri Stati

membri, che in un tempo così breve potrebbero non risultare coerenti e tra loro armonizzati. Inoltre, si ritiene che tale interpretazione non sia coerente con le disposizioni di reporting delle operazioni intracomunitarie che, invece, dovrebbero essere introdotti a partire dal 2028. Si ritiene, pertanto, che la facoltà dovrebbe essere circoscritta alle sole operazioni nazionali. In questo scenario, gli Stati membri che non hanno un sistema di fatturazione elettronica in uso, potranno adottarlo sin da subito in coerenza con le disposizioni comunitarie, mentre gli altri Stati membri che già adottano un proprio sistema di fatturazione potranno godere di un tempo congruo per adeguare i propri sistemi e renderli compatibili con le disposizioni comunitarie.

Laddove, invece, non vi sia margine per una correzione normativa e le interpretazioni sopra descritte non siano confermate, si ritiene che il Sistema di Interscambio dovrebbe consentire la conversione del formato europeo in formato xml e viceversa, così come oggi avviene nei casi di fatturazione elettronica europea per gli appalti pubblici.

In tal senso, un esempio di modello a cui tendere potrebbe essere quello della Rete PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line, vedi: Home – PEPPOL (agid.gov.it)) che già ora prevede la possibilità di interscambio di documenti elettronici in formato strutturato tra operatori economici di Paesi diversi, nella sintassi UBL, conforme allo standard UE. In uno scenario così strutturato, il SDI potrebbe diventare un Access Point PEPPOL per il documento fattura elettronica. Con questa modalità, la trasmissione e ricezione di fatture elettroniche (Italia da e verso UE) non graverebbe sugli operatori italiani in quanto sarà il SDI a preoccuparsi delle conversioni del formato e dell'istradamento dei documenti da e verso gli operatori di altri Paesi.

Appare evidente, come diremo meglio in seguito, che il ruolo che assumerà il SDI è dirimente e cruciale per poter valutare le singole misure di proposta di modifica.

- ***Soppresso l'obbligo di accettazione delle fatture elettroniche (articolo 232)***

Le considerazioni su questa misura seguono quanto detto in precedenza e dipendono dall'estensione dell'ambito di applicazione della fatturazione elettronica (se concerne solo le operazioni nazionali, solo le intracomunitarie o entrambe) e dalla conferma o meno di poter conservare i sistemi già adottati per i primi anni.

Nello scenario peggiore, infatti, si corre il rischio che già dal 2024 si debba essere pronti ad accettare fatture elettroniche nel formato europeo, quindi di implementare nuovi sistemi di ricezione, con un impatto notevole per le imprese.

Al fine di non gravare sugli operatori, si ritiene che il SDI debba essere implementato per consentire la conversione del formato europeo, in formato xml e viceversa, così come oggi avviene nei casi di fatturazione elettronica europea per gli appalti pubblici (Direttiva 2014/55/UE).

Modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2028

- **Si introduce l'obbligo di fatturazione elettronica, tramite il formato strutturato europeo, per tutte le operazioni effettuate salvo quelle non soggette ai nuovi obblighi di reporting (articolo 218).**
- **I nuovi obblighi di reporting riguardano le operazioni intracomunitarie, mentre, per le operazioni nazionali gli Stati membri non sono tenuti ad introdurre né un obbligo di fatturazione elettronica, né un obbligo di reporting. Tuttavia, laddove uno Stato membro decida di introdurre i suddetti adempimenti questi dovranno essere implementati conformemente alle regole europee.**

Si comprende e si condivide che, nel progetto di digitalizzazione e automazione delineato nel pacchetto VIDA, la fatturazione elettronica sia l'elemento di partenza per consentire l'automazione della trasmissione dei dati. Sebbene la formulazione delle norme possano lasciare qualche dubbio, dalla lettura dei considerando, si ritiene che:

- l'obbligo di fatturazione elettronica e di reporting sarà obbligatorio per le operazioni intracomunitarie per tutti gli Stati membri;
- vi sia facoltà di introdurre la fattura elettronica e un sistema di reporting per le operazioni nazionali ma, se si opta o si ha già implementato un sistema di fatturazione elettronica o di reporting, questi debbano obbligatoriamente conformarsi alle regole europee;
- si possa introdurre un sistema di fatturazione elettronica nazionale (conforme alle regole europee) senza necessariamente introdurre un sistema di reporting. Diversamente, laddove si introduca un sistema di reporting nazionale (obbligatoriamente conforme alle regole europee), questo debba basarsi su un sistema di fatturazione elettronica (anch'esso conforme alle regole europee);

Se quanto riepilogato è corretto, non si può ignorare che il nostro attuale sistema di **fatturazione elettronica tramite SDI** (che si ritiene debba essere preservato adeguandolo alle nuove regole europee) **assolve al contempo anche agli obblighi di reporting**. Questo significa che, laddove l'Italia confermi la volontà di salvaguardare il sistema già in uso, non potrebbe esimersi dal doverlo rendere compatibile sia con le regole di fatturazione elettronica sia con le regole di reporting.

Tale approccio, oltre a non vanificare gli sforzi sostenuti negli ultimi anni dalle imprese italiane, consentirebbe di adempiere contemporaneamente ai due nuovi adempimenti proposti dal VIDA (fatturazione elettronica e reporting), sia per quanto concerne le operazioni nazionali, sia per le operazioni intracomunitarie, con un'enorme semplificazione per le imprese italiane. La vigente procedura di trasmissione dei dati

delle operazioni transfrontaliere (c.d. nuovo esterometro), seppur con i necessari aggiustamenti, dovrebbe consentire di inviare e ricevere la fattura elettronica da e verso la controparte comunitaria e al contempo adempiere alla comunicazione dei dati fiscali all'Amministrazione finanziaria.

Inoltre, merita evidenziare l'importanza di armonizzare al nuovo disegno di fatturazione/reporting anche le operazioni non contemplate dalla disciplina comunitaria. Si ritiene, infatti, che i nuovi obblighi di reporting e di fatturazione elettronica, non investano le operazioni verso consumatori finali (B2C) né le operazioni verso soggetti Extra-UE. Si tratta, tuttavia, di operazioni attualmente soggette ad obblighi di fatturazione/trasmissione dati in ambito nazionale. Pertanto, gli interventi di compatibilità che dovranno essere avviati dovrebbero tener conto anche della gestione di queste operazioni onde evitare la duplicazione degli adempimenti.

- ***Le fatture elettroniche non possono essere soggette a verifica e controlli preventivi da parte dell'Amministrazione finanziaria.***

RUOLO DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI)

Come detto in precedenza, l'auspicio è che il sistema di trasmissione adottato in Italia sia implementato al fine di consentire la ricezione dei file xml dagli operatori nazionali e di adeguarli agli standard europei e al contempo di ricevere i file in standard europeo dagli operatori UE e renderli compatibili con il sistema nazionale.

Tuttavia, si esprime preoccupazione per il ruolo del SDI all'interno del nuovo sistema di fatturazione elettronica europea/DRR, in quanto, ci si interroga su un'eventuale incompatibilità del SDI con il nuovo articolo 218, vigente dal 2028 in cui si recita: *“L'emissione di fatture elettroniche da parte dei soggetti passivi e la loro trasmissione non sono soggette ad autorizzazione o verifica obbligatoria preventiva da parte delle autorità fiscali.”*

Al riguardo si ritiene che il SDI sia compatibile con la proposta di modifica, sia per quanto riguarda il processo di fatturazione elettronica, sia per quanto concerne l'adempimento di reporting (di cui si dirà in seguito).

A supporto di tale affermazione si rileva che il SDI **non svolge un ruolo di verificatore** della correttezza della fattura né tantomeno di esistenza dei presupposti sottostanti l'effettuazione dell'operazione. Il SDI si limita a verificare la presenza nel file dei requisiti fiscali minimi e indispensabili per poter ritenere una fattura emessa, ossia l'indicazione dei dati obbligatori ai fini IVA. Si tratta di un controllo meramente formale teso ad evitare la trasmissione di file formalmente non corretti e a ridurre a monte il proliferare di documenti non utilizzabili. Si tratta di una mera funzione di “filtro” non comparabile a funzioni di “autorizzazione o verifica”; caratterizzate, invece, da elementi di giudizio e

discrezionalità del soggetto autorizzatore o verificatore. I controlli effettuati dal SDI sono assolutamente carenti sotto tale aspetto: ne è prova la circostanza che è comunque possibile inviare file con l'indicazione di dati sostanzialmente non corretti (es. errato trattamento IVA, partita IVA cessata, errata descrizione dell'operazione, etc.). Il controllo operato dal SDI, pertanto, potrebbe essere assimilato ai controlli effettuati sulle dichiarazioni fiscali.

La **compatibilità di SDI con la disciplina comunitaria** si ritiene si possa sostenere anche in considerazione di quanto precisato nella relazione della proposta in cui si precisa che *“Gli Stati membri possono prevedere la trasmissione dei dati provenienti da fatture elettroniche emesse in un formato diverso, purché consentano anche l'uso della norma europea. In ogni caso, i formati dei dati consentiti dagli Stati membri dovranno garantire l'interoperabilità con la norma europea.”*

La piena interoperabilità, infatti, è garantita da tre elementi:

- il contenuto della fattura (semantica);
- il formato o la lingua usati (sintassi);
- il metodo di trasmissione.

Quest'ultimo appare comunque compatibile considerato che il SDI è già stato adottato per la citata fatturazione elettronica europea negli appalti pubblici, nell'ambito della quale valevano le stesse condizioni.

Inoltre, il SDI consente di superare talune criticità correlate alla gestione e la protezione dei numerosi dati che saranno veicolati tramite fatturazione elettronica, aspetto che, attualmente, anima le riflessioni nei tavoli europei.

Tuttavia, laddove in merito al SDI, come attualmente strutturato, fossero sollevati specifici profili di incompatibilità con la struttura europea ipotizzata, si ritiene che lo stesso dovrebbe essere parzialmente modificato al fine di superare tali rilievi e scongiurare una sua completa dismissione. In tal senso, si ritiene che potrebbe essere utile scindere con maggiore chiarezza le fasi del processo IT da quelle di trattamento dei dati fiscali veicolati all'amministrazione finanziaria (da ricondurre, invece, sotto il nuovo adempimento di reporting) al fine di implementare ed enfatizzare le funzioni di SDI eseguite in qualità di provider dei servizi di emissione e ricezione delle fatture elettroniche.

A supporto della legittimità del mantenimento dell'attuale impostazione nazionale fondata sul SDI, si sottolinea la parte finale del considerando (14) dove si indica come sia *“opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a prevedere metodi aggiuntivi di comunicazione dei dati ai quali alcuni soggetti passivi potrebbero conformarsi più facilmente.”*

Tale previsione dovrebbe consentire di confermare sistemi di trasmissione elettronica già disponibili nei vari Stati membri purché gli stessi siano tali da garantire la

trasmissione della fattura elettronica in tempi certi e senza azioni di controllo non conformi alla direttiva.

- ***La fattura elettronica e il file di reporting devono essere in formato elettronico europeo strutturato.***

Oltre a quanto già rilevato in precedenza, in merito all'importanza di affidare al SDI il compito di conversione del file fattura/reporting, si ritiene utile evidenziare che solo per quanto concerne il file di reporting, la proposta dispone che si possano usare altri formati che garantiscano l'interoperabilità mentre manca una previsione simile per il file di fatturazione elettronica. Ad oggi non sono ancora del tutto chiare le caratteristiche tecniche del nuovo formato e del sistema di emissione/ricezione dei file, né tantomeno cosa possa essere considerato "interoperabile", quindi compatibile con il formato europeo. Tuttavia, si ritiene che tale apertura possa potenzialmente consentire un margine più ampio per adeguare le regole nazionali con quelle comunitarie. Per tale ragione, si ritiene importante proporre di introdurre la possibilità di utilizzare **file differenti purché interoperabili** anche con riguardo al file di fattura elettronica.

Per quanto concerne gli aspetti tecnici di sviluppo del file di fattura elettronica si ritiene utile verificare sin da subito l'intenzione di definire tracciati unitari (a schema rigido) destinati esclusivamente all'adempimento IVA, assicurandone la prevalenza rispetto ad altre esigenze di informazione dettate dalle svariate prassi commerciali. In ambito europeo vorrebbe dire poter utilizzare un unico tracciato comune, in cui le informazioni di fatturazione e quelle utili alla gestione del ciclo attivo e passivo, sono rappresentate in maniera identica per tutti i clienti e fornitori a prescindere da dove gli stessi operano. Appare prioritario, in tal senso, assicurare che l'obiettivo di semplicità e semplificazione delle procedure prevalga rispetto ad altre esigenze che apporterebbero un'ingiustificata complessità a carico dell'operatore.

- ***La fattura per le operazioni intracomunitarie deve essere emessa entro i 2 giorni lavorativi successivi all'effettuazione (articolo 222)***

Si ritiene che la tempistica prevista dalla proposta di direttiva sia eccessivamente ristretta e ponga in grossa difficoltà le imprese che operano in ambito comunitario.

Il termine di due giorni per l'emissione di fatture elettroniche rappresenta un cambiamento significativo rispetto al sistema attuale che appare non realistico né attuabile. A sostegno di questo si riportano alcuni esempi concreti in cui non sarebbe concretamente fattibile emettere una fattura entro questo lasso di tempo. Si pensi, a titolo esemplificativo:

- ad un'azienda che emette un elevato numero di fatture (diverse decine di milioni) che coprono una vasta gamma di offerte commerciali complesse, generalmente emesse da più sistemi di fatturazione. In questi casi, il sistema di fatturazione richiede inevitabilmente un tempo significativo per completare un ciclo di fatturazione. Se, poi, il fatto generatore dell'imposta si verifica, ad esempio per i servizi continuativi, alla fine del periodo di fatturazione, sarà - nella pratica - impossibile per i sistemi emettere una fattura entro due giorni dall'effettuazione;
- alle consegne di merci, in particolare quando più parti risultano coinvolte nella consegna o nella catena di approvvigionamento. In questi casi, i sistemi di tracciamento logistico spesso non aggiornano le informazioni di consegna delle merci al sistema di fatturazione entro un lasso di tempo così breve;
- ai casi in cui sono richieste consegne urgenti di beni o servizi, prima della conclusione del contratto o della registrazione dello stesso all'interno del sistema di fatturazione del fornitore. Il termine di due giorni rischia di limitare ingiustificatamente la flessibilità commerciale delle imprese e di far fronte a situazioni eccezionali di urgenza.

La tempistica dei due giorni appare particolarmente critica da gestire per tutte le imprese ma soprattutto per quelle con volumi significativi di fatture ed inoltre si ritiene che possa esporre l'operatore ad un più alto rischio di errore e conseguente proliferare di fatture di correzione. Tale scenario graverebbe anche sul successivo adempimento di reporting che recepirebbe numerosi dati non corretti e che, pertanto, onde vanificare la sua funzione, dovrebbe essere implementato al fine di consentire di apportare correzioni in modo semplice e automatizzato; aspetto che, invece, appare assente nell'attuale proposta.

In conclusione, pur convenendo sull'esigenza di accorciare i tempi di documentazione fiscale, al fine di limitare le possibilità di frode IVA, si ritiene che la tempistica debba comunque tutelare gli operatori onesti e assicurare loro tempi adeguati e compatibili con le prassi commerciali e le procedure interne di gestione. Pertanto, si ritiene che tale tempistica dovrebbe essere modificata al fine di **garantire un termine di almeno 12/15 giorni per emettere la fattura.**

In ultimo si segnala qualche elemento di incertezza in merito al perimetro oggettivo delle operazioni che dovrebbero essere fatturate entro la nuova tempistica. Sebbene sembri chiaro che tale modifica non riguardi le operazioni nazionali, residuano dubbi sulle operazioni UE in quanto non è chiaro se la nuova tempistica investa esclusivamente le operazioni oggetto di reporting.

- ***la trasmissione del file di reporting delle operazioni intracomunitarie deve avvenire per ogni singola operazione entro due giorni dall'emissione della fattura elettronica o dall'effettuazione dell'operazione (articolo 263)***

Come già rilevato al punto precedente la tempistica di due giorni appare alquanto breve e mal si concilia con l'attività di impresa. Peraltro, come già osservato, le considerazioni sulla tempistica del reporting potrebbero essere differenti a seconda del ruolo che assumerà il SDI e a seconda di come verrà adeguato il sistema di fatturazione elettronica nazionale. Al fine di comprendere meglio le criticità di tale previsione si ritiene utile distinguere i due seguenti scenari:

CICLO ATTIVO: Se, come auspicato, in ambito nazionale si consentirà di utilizzare il SDI per inviare le fatture elettroniche, con l'emissione del file fattura si adempierà anche all'obbligo di reporting, pertanto, in questo caso, la tempistica non sarebbe rilevante, ma come detto sopra, diventa a questo punto fondamentale rivedere le nuove tempistiche di emissione della fattura. Nello scenario (peggiore) in cui il SDI non sia mantenuto e l'adempimento di reporting sia successivo e separato dall'adempimento di fatturazione, questo comporterebbe un'ingiustificata duplicazione degli adempimenti per le imprese che dovrebbe almeno essere introdotto con tempistiche congrue che non dovrebbero essere inferiori alle **due settimane dalla fatturazione**.

CICLO PASSIVO: Anche per quanto concerne il ciclo passivo le considerazioni sulla tempistica non possono che essere correlate al ruolo che assumerà il SDI. Se le fatture elettroniche potranno essere ricevute tramite SDI e tale passaggio consentisse di assolvere all'adempimento di reporting allora, anche in questo caso, la tempistica dei due giorni non sarebbe preoccupante o rilevante per le imprese italiane. Tuttavia, in questo scenario – auspicato dagli operatori nazionali – è fondamentale dare conferma e certezza del valore e della funzione dell'adempimento di reporting. Nell'introdurre il nuovo adempimento, infatti, la proposta non modifica le altre regole IVA o le tempistiche degli altri adempimenti. Ne consegue che, la trasmissione dei dati delle fatture di acquisto simultanea al ricevimento del file stesso, non inficia sulle regole di assolvimento e detrazione dell'imposta e annotazione della fattura di acquisto che potranno continuare ad essere esperite (o non esperite, nel caso si riscontrino irregolarità) nelle ordinarie tempistiche. Pertanto, si ritiene fondamentale chiarire che la procedura di reporting non assorbe o sostituisce gli altri adempimenti IVA. Laddove, invece, la funzione del reporting fosse quella di trasmettere anche i dati relativi all'imposta, allora tale adempimento dovrebbe inevitabilmente seguire il momento dell'annotazione della fattura sui registri IVA. Anche in questo caso, sarebbe comunque necessario garantire un tempo congruo per la trasmissione del dato che dovrebbe essere di almeno **due settimane dall'annotazione della fattura**.

In conclusione, si ritiene che - sebbene si auspichi che, in ambito nazionale, il reporting sia ritenuto assolto sin dal momento di emissione/ricezione della fattura – il nuovo obbligo di comunicazione dati oltre a garantire tempestività debba conciliarsi con i sistemi e i processi gestionali delle imprese e non possa rappresentare un aggravio

ingiustificato rispetto ai vantaggi perseguiti. Pertanto, anche in considerazione del fatto che gli altri adempimenti IVA che conducono alla liquidazione dell'imposta non sono mutati, si ritiene che la proposta di direttiva dovrebbe essere modificata la fine di consentire una tempistica di due settimane dal momento di emissione della fattura elettronica o dall'effettuazione dell'operazione per le operazioni attive e di due settimane dall'annotazione della fattura per le operazioni passive.

- **Soppressa la fattura riepilogativa (articolo 223)**

La fattura riepilogativa di autonome operazioni (diversa da quella emessa per operazioni periodiche o continuative di cui all'art. 64, secondo comma, della direttiva 2006/112/UE) è uno strumento di uso particolarmente diffuso tra gli operatori, in quanto, soprattutto in caso di transazioni frequenti con lo stesso soggetto, consente di ridurre l'onere amministrativo della fatturazione e di superare svariate criticità correlate con le caratteristiche specifiche di talune attività d'impresa. Eliminare tale strumento e moltiplicare il numero di fatture emesse per azienda sarebbe, invece, un elemento di peggioramento dell'efficienza dei processi gestionali di supporto, in quanto aumenterebbe gli oneri di compliance (ordinariamente misurati come numeri di riga dei sistemi di bookkeeping). L'impatto amministrativo della soppressione investirebbe sia i fornitori, a causa del costo di emissione delle fatture, sia i clienti, a causa del costo di elaborazione delle fatture ricevute.

Si tratta di un elemento di **complicazione che va in direzione contraria agli obiettivi di semplificazione da tempo perseguiti** e si ritiene che non consentirebbe di ottenere significativi vantaggi antifrode tali da compensare il maggior onere richiesto alle imprese di ogni dimensione e, in particolare, per le piccole imprese con contabilità esternalizzata.

Oltre alle criticità di ordine generale sopra descritte, si riportano alcune peculiarità settoriali che trovano un enorme vantaggio nello strumento della fattura riepilogativa:

- le raffinerie di oli minerali collegate a stabilimenti petrolchimici effettuano trasferimenti di prodotti e semilavorati in modo continuo senza interruzione; per particolari segmenti di mercato le cessioni di prodotto avvengono in continuo (forniture tramite oleodotto alla logistica secondaria, operazioni di bunkeraggio aereo); nel settore della distribuzione carburanti una parte rilevante delle vendite avviene attraverso contratti di somministrazione (netting/carte carburanti). In tutti questi casi le aziende ricorrono alla fattura riepilogativa.
- aziende di trasporto per i rifornimenti su strada;
- il settore postale: l'eliminazione della possibilità di emettere una fattura riepilogativa potrebbe portare a fatturare la consegna delle singole lettere o dei singoli pacchi.

In conclusione, si ritiene che la **fattura riepilogativa debba essere mantenuta**. Nello scenario peggiore in cui lo strumento fosse eliminato si suggerisce, tuttavia, di ipotizzare alcuni casi di eccezione. A titolo esemplificativo:

- per le forniture avvenute nello stesso giorno tra le stesse parti;
- per taluni servizi (quali ad esempio i servizi di trasporto o logistica, che si basano su un accordo con il cliente che copre tutti gli ordini di un determinato cliente o tutti gli ordini in un determinato periodo ex articolo 64, comma 1 della Direttiva 2006/112/CE);
- in generale per le operazioni nazionali (quindi circoscrivere la soppressione alle operazioni intracomunitarie).

- ***Introdotti nuovi dati obbligatori da inserire nella fattura elettronica (articolo 226)***

In linea generale, si ritiene che la decisione di estendere il numero dei dati obbligatori per la corretta emissione della fattura non sia strettamente correlata ad esigenze fiscali, pertanto, dovrebbe essere rivista, in quanto rappresenterebbe per gli operatori una complicazione sproporzionata e non giustificata.

Nello specifico, per quanto concerne l'obbligo di indicare il **numero univoco** che identifica tale fattura originaria, nel caso si emettano fatture di rettifica si rileva che si tratta di un elemento già disciplinato nel nostro ordinamento per le note di variazione.

Se si volesse introdurre questo obbligo anche per le fatture intracomunitarie bisognerebbe chiarire, con riguardo alle fatture passive, quale numero debba essere indicato (quello della fattura emessa dal fornitore UE oppure quello attribuito dal cessionario/committente nazionale in fase di integrazione/ autofatturazione). In passato per il modello intra rettificativo non era chiaro cosa andasse indicato.

Inoltre, si evidenzia che spesso, la fattura rettificativa è riferita ad un numero molteplice di documenti emessi durante l'anno dal fornitore. In questo caso bisognerebbe chiarire quali estremi dei documenti originari debbano essere indicati.

In merito all'IBAN del fornitore si ritiene che lo stesso non sia un elemento essenziale per consentire la corretta effettuazione dell'operazione sottostante né, tantomeno, necessario al fine di rappresentarla nei documenti fiscali. Non sono, infatti, chiare le motivazioni che giustificano la necessità e la presenza di tale informazione a fronte di un aumento ingiustificato dei costi di implementazione per le imprese. Peraltro, l'IBAN potrebbe non essere ancora noto al momento dell'emissione e questo elemento non dovrebbe pregiudicare la tempestiva emissione della fattura oppure potrebbe accadere che sia comunicato in modo errato al fornitore o che lo stesso non lo riporti correttamente in fattura. Inoltre, non si possono ignorare l'esistenza diverse fattispecie in cui il pagamento non avviene attraverso l'addebito sul conto corrente del fornitore, come ad

esempio la possibilità di una compensazione finanziaria con eventuali pretese del cliente nei confronti del fornitore, la cessione del credito a terzi ovvero pagamenti infragruppo tramite un sistema bancario interno.

Con riguardo alla data di scadenza del pagamento o la data in cui sono pagati gli acconti si riportano le medesime considerazioni sulla reale utilità di inserire tale dato soprattutto a fronte delle correlate complicazioni che comporta. Si evidenzia, infatti, che spesso la data di scadenza del pagamento potrebbe non essere ancora definita al momento dell'emissione della fattura o potrebbe essere modificata a seguito di successivi accordi tra le parti.

Peraltro, ci si interroga sulla valenza da attribuire ai nuovi dati obbligatori, soprattutto nei casi in cui questi si rivelassero in seguito non corretti. Si rammenta, infatti, che l'omessa o errata indicazione di un dato obbligatorio è sanzionabile (attualmente con una sanzione formale qualora tale violazione non abbia inciso sul versamento del tributo) e quindi si rischia di aumentare ingiustificatamente il rischio per l'operatore si commettere errori potenzialmente sanzionabili.

Si ritiene, pertanto, auspicabile rendere facoltativa e non obbligatoria l'indicazione dei dati del pagamento e, altresì, chiarire che l'eventuale indicazione di un IBAN o una data di pagamento non corretta, non inficia, sulla correttezza della fattura che non potrebbe essere contestata e non dovrebbe nemmeno essere rettificata.

- ***Sostituita la condizione dell'obbligo di reporting al posto dell'obbligo di invio Intrastat al fine di poter effettuare cessioni intracomunitarie (art. 138)***

Si comprende la decisione di far valere l'obbligo di reporting quale condizione necessaria per applicare il trattamento di non imponibilità IVA alle operazioni intracomunitarie. Tuttavia, tale previsione conferma e aumenta le preoccupazioni sopra descritte sull'attuale tempistica prevista per l'adempimento e sul rischio di errore a cui questa espone l'operatore.

OBBLIGHI DI REPORTISTICA DIGITALE PER LE OPERAZIONI INTERNE

- ***Introdotta la facoltà per gli Stati membri di imporre l'obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni nazionali. L'obbligo può estendersi anche alle operazioni con i privati (271 bis)***

In merito alla facoltà di introdurre un obbligo di reportistica si rimanda alle considerazioni riportate sul reporting UE nelle quali si auspica la salvaguarda del nostro sistema di fatturazione elettronica che, in questa sua veste, assolve altresì agli obblighi di reporting.

Si tratta di una soluzione che consentirebbe di essere compliant con gli obiettivi prefissi dalla proposta di direttiva senza introdurre aggravii ingiustificati a carico delle imprese.

Per le medesime motivazioni si riportano, in aggiunta alle considerazioni dei punti precedenti, ulteriori perplessità in merito alla compatibilità del nostro sistema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi con le nuove disposizioni comunitarie. Sebbene la disciplina parli di facoltà, ci si chiede se anche questo sistema di reporting, perchè già implementato, dovrebbe convergere a quello europeo entro il 2028?

Si ritiene che la finalità delle disposizioni comunitarie non sia quella di far confluire nella nuova disciplina anche le operazioni non soggette ad obblighi di fatturazione, tuttavia, la formulazione del nuovo articolo 271 bis non appare così chiara e potrebbe lasciare margini per interpretazioni differenti. Al fine di anticipare rischi di future incompatibilità sarebbe auspicabile una modifica normativa volta a chiarire l'ambito oggettivo dell'adempimento di reporting e le correlazioni tra gli obblighi e le facoltà dei nuovi adempimenti.

- ***La trasmissione deve avvenire entro due giorni dall'emissione della fattura o dall'effettuazione***
Il formato deve essere conforme a quello europeo ma si contempla anche la possibilità di utilizzare altri formati

Si rimanda alle medesime considerazioni fatte per il reporting UE.

3. Piattaforme elettroniche

- ***Estensione del regime del “fornitore presunto” che copre ora tutte le cessioni di beni effettuate all'interno dell'UE (e non più solo quelle effettuate da un soggetto passivo non stabilito all'interno dell'UE) facilitate da un'interfaccia elettronica, a prescindere dal fatto che il fornitore sia o meno stabilito all'interno dell'UE e dallo status dell'acquirente (articolo 14 bis).***
In pendenza del regime del fornitore presunto l'operazione deve essere considerata divisa in due; una fornitura non imponibile IVA effettuata dal fornitore effettiva verso la piattaforma e una fornitura imponibile IVA dalla piattaforma al consumatore finale. È stato previsto il trattamento di non imponibilità IVA della prestazione resa dal fornitore nei confronti dell'interfaccia elettronica (articolo 136 ter);
Alle suddette prestazioni non si applica il regime speciale delle agenzie di viaggio.

In linea generale si ritiene che le modifiche previste in merito alle operazioni veicolate tramite piattaforme elettroniche possano essere utili semplificazioni in quanto dovrebbero consentire l'assolvimento dell'IVA anche quando le operazioni sono effettuate da soggetti in regimi agevolati, da soggetti non stabiliti nella UE o da privati, ma anche in caso di comportamento irregolare da parte di soggetti passivi UE.

Apprezzabile anche la disposizione che chiarisce che la piattaforma non deve essere ritenuta responsabile se le informazioni comunicate dal fornitore/prestatore sottostante sono incomplete o errate e che il cliente destinatario della cessione o della prestazione sottostante come una persona che non è soggetto passivo qualora questi non indichi un numero di partita IVA.

- ***Estensione del regime alle forniture di servizi di affitti di alloggio a breve termine e di servizi di trasporto passeggeri veicolate tramite interfacce elettroniche:***
 - ***si definisce l'ambito di applicazione delle forniture di affitti di alloggi a breve termine e di servizi di trasporto passeggeri quando c'è l'intervento delle interfacce elettroniche (articolo 28 bis).***

Si esprime parere favorevole all'introduzione di tale misura che consentirà di evitare disparità di trattamento fiscale tra le prestazioni alberghiere e le locazioni brevi (la maggior parte a scopo turistico) in quanto quest'ultime non potrebbero più essere fatturate in regime di esenzione IVA sostenendo che si tratti di locazione di immobile.

4. Numero di identificazione IVA unico

Al fine di ridurre i casi in cui si rende necessario identificarsi in un altro Stato membro vengono adottate le seguenti misure:

OSS & IOSS

- **ESTENSIONE DEL REGIME OSS dal 1° gennaio 2025**

Oltre ai casi già previsti, il regime potrà essere utilizzato:

- *per tutte le cessioni di beni nei confronti di privati consumatori (o di soggetti passivi o persone giuridiche non soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti ad IVA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE);*
- *per le forniture nazionali di beni rientranti nel regime del margine;*
- *per le cessioni di beni con installazione e montaggio nello stato membro di destinazione (art. 36);*
- *per le cessioni di beni a bordo di una nave, aereo, o di un treno, nel corso di un trasporto passeggeri in ambito UE (art. 37);*
- *per le cessioni di gas attraverso un sistema del gas naturale, dell'energia elettrica e del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento e di raffreddamento (art. 39).*

Si accoglie favorevolmente il pacchetto di modifica che investe il regime OSS, tuttavia, si ritiene che il **regime dovrebbe essere opzionale**. L'impresa dovrebbe poter decidere di non avvalersene scegliendo di aprire una posizione IVA nazionale in ciascun Paese nel quale è tenuta a versare l'imposta. In un'ottica di ulteriore semplificazione, tale facoltà dovrebbe essere riconosciuta anche con riguardo a singole operazioni, attualmente, invece, non è possibile avvalersi del regime speciale OSS in modo selettivo. Questo consentirebbe di offrire agli operatori più strumenti, lasciando la possibilità di valutare caso per caso, quale sia la procedura più semplice e adeguata alle peculiarità del settore o della struttura dell'impresa.

Sempre per la medesima finalità di semplificazione e flessibilità si ritiene utile valutare, altresì, l'estensione della facoltà di applicare il regime OSS anche alle operazioni effettuate tra soggetti passivi IVA. Infatti, sebbene tra i "quick fixes" della presente proposta sia presente anche una misura di semplificazione del meccanismo del reverse charge, occorre rammentare che, in taluni casi, lo strumento non solleva gli operatori dall'obbligo di identificarsi in un altro Stato membro. Si pensi, infatti, ai servizi in deroga che non rilevano ai fini IVA nel paese del committente (es. prestazioni su immobili, servizi di trasporto internazionale di persone, etc.). In questi casi, nonostante si tratti di servizi B2B, il fornitore è comunque tenuto ad identificarsi e adempiere agli obblighi IVA anche di più Stati membri, come nel caso dei servizi internazionali di trasporto in cui il fornitore deve aprire una posizione IVA in ciascuno Stato di attraversamento/destinazione. In tali casi, la facoltà di utilizzare il regime OSS rappresenterebbe un'enorme semplificazione.

Inoltre, si evidenzia che il termine previsto per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni andrebbe allungato per dare tempo ai soggetti interessati dai nuovi adempimenti di assolverli correttamente.

- **ESTENSIONE REGIME SPECIALE IOSS**

Il regime è esteso alle prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nell'UE nei confronti di tutti i privati consumatori, anche se il soggetto non residente non ha la residenza o l'indirizzo permanente nello Stato membro (art. 359);

Il regime diventa obbligatorio per le piattaforme elettroniche che veicolano vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi, per le quali l'utilizzo del regime IOSS diventa obbligatorio (articolo 369 quaterdecies). Le piattaforme sono tenute a comunicare allo Stato membro di identificazione il loro status di "deemed supplier".

Per quanto riguarda l'estensione del regime IOSS a tutte le prestazioni di servizi B2C si esprime parere positivo perché rappresenta di fatto una semplificazione e in ogni caso non rappresenta un obbligo.

In merito all'obbligo di adottare tale regime per le vendite a distanza di beni importati tramite piattaforme elettroniche si condividono gli obiettivi di semplificazione e contrasto all'evasione che hanno motivato tale decisione e per gli stessi obiettivi ci si chiede se non sarebbe stato opportuno prevedere un'estensione generalizzata dell'obbligo di utilizzo di tale sistema a tutti gli operatori che operano nel settore dell'e-commerce (e non solo alle piattaforme elettroniche). Ad ogni modo, come evidenziato in precedenza, si ritiene di fondamentale importanza assicurare che ogni nuovo obbligo non comporti per gli operatori coinvolti un aggravio ingiustificato rispetto al fine prefisso (per quanto condivisibile). Si auspica, pertanto, che ogni transizione sia introdotta con tempi e modalità coerenti e gestibili.

Inoltre, può essere utile chiarire che tale obbligo non può essere applicato qualora il soggetto IVA importi a proprio nome i beni per poi venderli, dopo lo sdoganamento, agli acquirenti finali nello stato membro. In tale caso continuano ad applicarsi le norme generali sull'importazione, mentre le successive vendite continueranno a configurare, a seconda della destinazione dei beni, cessioni interne o vendite intracomunitarie a distanza.

- ***Soglia dei 150 euro per l'utilizzo dell'IOSS:***

Nella proposta non è stata prevista l'eliminazione della soglia dei 150 euro per l'utilizzo dell'IOSS (ergo la possibilità di dichiarare tutti i beni a prescindere dal valore). Ad ogni modo, è apprezzabile quanto indicato dalla Commissione a pag. 11 del testo della proposta, vale a dire che *"... il miglioramento del regime dello sportello unico per le*

importazioni (IOSS) nella presente proposta si limita a disporre l'obbligatorietà di tale regime per le piattaforme. Qualsiasi altro miglioramento o estensione, come l'eliminazione della soglia di 150 EUR al di sotto della quale il regime di semplificazione può essere utilizzato, saranno realizzati nel quadro di tale riforma doganale”.

Si ritiene, infatti, che l'eliminazione della soglia dei 150 euro per l'utilizzo dell'IOSS eliminerebbe anche altre criticità riscontrate dagli operatori, quali fenomeni di doppia (ovvero nessuna) imposizione, difficoltà correlate alla verifica della soglia dei 150 euro per le spedizioni in valute diverse dall'euro a causa del diverso tasso di cambio utilizzato (all'atto dell'acquisto ed all'atto dell'importazione), etc.

- ***Si conferma l'impossibilità di detrarre l'IVA nella dichiarazione OSS e IOSS. L'imposta potrà essere solamente chiesta a rimborso (art. 369 undecies e 369 quaterdecies).***

La proposta non prevede la possibilità di consentire la detrazione dell'IVA direttamente in dichiarazione ma rimanda esclusivamente alle procedure di rimborso. A nostro avviso, si tratta di un'occasione mancata di semplificazione delle procedure che conferma, peraltro, l'importanza di continuare a consentire agli operatori la facoltà adottare procedure differenti dal regime speciale (es. identificazione diretta).

Sebbene si riconosca che vi siano motivazioni che possano rendere tale procedura particolarmente complessa si ritiene, tuttavia, che l'obiettivo di rendere sempre più appetibile l'utilizzo dei regimi speciali non possa prescindere dall'introdurre ulteriori semplificazioni, tra cui appunto l'immediato recupero dell'imposta tramite l'esercizio diretto del diritto alla detrazione. Si auspica, pertanto, che l'assenza di tale previsione sia solamente temporanea e che le future implementazioni del meccanismo arrivino a consentire la detrazione dell'imposta.

Al fine di trovare addivenire alla soluzione auspicata si ritiene che:

- possano essere commissionati studi per l'analisi del sistema OSS e per l'elaborazione di soluzioni specifiche;
- possa essere previsto, nelle more della definizione di misure risolutive, un regime transitorio con la creazione di un collegamento tra l'OSS e il portale di rimborso IVA per consentire un'elaborazione automatizzata dei crediti.

L'adozione di questa soluzione temporanea potrebbe essere adottata a livello europeo o, in una prima fase di test, solamente tra Stati membri che decidono volontariamente di aderire al periodo di prova.

- ***la Commissione introdurrà misure speciali per contrastare forme di evasione IVA attraverso la connessione tra il numero univoco della spedizione e il numero di partita IVA del soggetto che utilizza il regime IOSS.***

Si osserva che all'interno del codice doganale unionale esiste già oggi il concetto di "riferimento univoco della spedizione". Si tratta di un numero identificativo attribuito dal venditore ad una specifica transazione per fini commerciali, che consente l'accesso a dati specifici della transazione con l'intento di facilitare e velocizzare le possibili attività di controllo doganali. Si ritiene necessario un chiarimento sul concetto di "numero univoco della spedizione" indicato nella proposta nell'auspicio che la previsione sia coordinata con quanto già definito a livello doganale sul concetto del "riferimento univoco della spedizione".

- ***CALL OFF stock: Il regime del call off stock sarà gestito tramite il regime dell'OSS. Pertanto, il 31 dicembre 2024 sarà l'ultimo momento utile per l'invio dei beni coperti dal regime; il 31 dicembre 2025, la data ultima per la finalizzazione della cessione intracomunitaria (art. 17 bis).***

La previsione di far confluire il call off stock nell'ambito del regime OSS sembra essere motivata da ragioni di semplificazione ma non si comprende allora la decisione di eliminare, al contempo, un altro strumento. Come già evidenziato in precedenza, si ritiene che a fronte delle modifiche introdotte, dovrebbe comunque essere consentito di continuare ad utilizzare anche gli strumenti vigenti, soprattutto laddove si siano rivelati efficaci e rappresentino un'alternativa utile e più adeguata a specifiche casistiche.

Si pensi, a titolo esemplificativo, agli operatori commerciali che non superano la soglia dei 10.000 euro di vendite a privati e che non hanno mai utilizzato e non sarebbero tenuti ad utilizzare il regime OSS per altre operazioni. In questi casi, eliminare il call off stock, vorrebbe dire obbligare il fornitore ad aderire al regime OSS, emettere una fattura di cessione intracomunitaria non imponibile valida solo ai fini IVA (non rilevando ai fini dei ricavi), comunicare nel modello nuovo riepilogativo tale cessione, effettuare un acquisto intracomunitario non imponibile nel Paese membro del deposito tramite la propria partita IVA nazionale di identificazione (che non rileva ai fini dei costi), fatturare i beni al cessionario IVA UE al momento del prelievo in regime di reverse charge. Tale cessione attualmente, secondo quanto chiarito dalla Agenzia delle Entrate, sarebbe una operazione non soggetta ai IVA (art.7-bis del DPR n. 633/72) che comporterebbe una ingiustificata duplicazione del volume di affari del fornitore.

In conclusione, pur non ritenendo scorretta la decisione di gestire le operazioni di invio di beni in altro stato Ue per la successiva rivendita tramite OSS si propone, tuttavia, di **mantenere vigente al contempo anche l'attuale regime del call off stock;**

meccanismo ormai collaudato tra gli operatori che ha saputo dimostrare in questi anni la sua efficacia in termini di semplificazione e sicurezza.

- ***Trasferimento di beni propri: viene estesa la possibilità di utilizzare uno dei regimi speciali (OSS o IOSS) anche per il trasferimento di beni propri.***

Si accoglie positivamente la decisione di estendere il regime dello sportello unico per la gestione delle operazioni di invio di beni propri in altri stati UE. Si ritiene che tale previsione consentirà di ridurre gli oneri collegati al mantenimento di multiple identificazioni IVA che per le imprese risultano dispendiose in termini di tempo e, spesso, proibitive in termini di costi, tanto che si registrano situazioni in cui si rinuncia ad effettuare la vendita piuttosto che definire la procedura di identificazione IVA (con perdite notevoli per tutto il mercato nazionale).

Tuttavia, anche in questo caso, si evidenzia l'importanza di **assicurare che tale regime sia facoltativo** e che sia lasciata facoltà alle imprese, che lo ritengono più conveniente, di continuare a gestire l'operazione tramite "identificazione leggera" (identificazione diretta o rappresentante fiscale) nello Stato membro in cui ha luogo l'operazione. Si fa presente, infatti, che per talune imprese questa modalità, anche se più onerosa, appare più semplice da gestire dal punto di vista rispetto ai nuovi obblighi dichiarativi.

ULTERIORI INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE

- ***ESTENSIONE DEL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE: per le operazioni B2B si impone agli Stati membri di consentire l'applicazione del reverse charge quando un fornitore effettua cessioni di beni nei confronti di un soggetto passivo identificato ai fini IVA nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta.***

Si ritiene che tale disposizione consenta di armonizzare i comportamenti tra Stati membri e assicurare al fornitore la possibilità di poter effettuare operazioni intracomunitarie, senza dover preventivamente indagare la disciplina vigente nel singolo stato. Si ritiene, tuttavia, in un'ottica di semplificazione, che tale disposizione debba essere una mera facoltà per il fornitore, al fine di assicurare la possibilità di potersi comunque identificare per assolvere all'imposta. Si rileva, infatti, che la formulazione proposta "*Gli Stati membri consentono che il soggetto passivo debitore dell'IVA sia il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi se tale persona è già identificata in tale Stato membro*" suggerisce l'intento di garantire tale facoltà per il fornitore ma si ritiene che non sia del tutto chiara. Si suggerisce, pertanto, di introdurre una modifica normativa che consenta di fugare qualsiasi

dubbio in merito alla natura opzionale, non obbligatoria, per il fornitore di applicare il reverse charge.

- ***sono disciplinate le nuove modalità di funzionamento del sistema VIES in relazione allo scambio di informazioni tra Stati membri (inserita una sezione specifica all'interno del capitolo V del Regolamento 904/2010).***

La proposta della Commissione Europea, in merito all'implementazione di un nuovo sistema centrale VIES per lo scambio di informazioni sull'IVA tra le Amministrazioni fiscali degli Stati membri a livello dell'UE, dovrebbe condurre ad un sistema più efficiente e completo, in grado di consentire la consultazione di informazioni aggiornate e tempestive (tra cui le partite IVA cessate o quelle irregolari fittizie o irregolari per mancato rispetto degli obblighi IVA).

In un'ottica di efficienza e semplificazione si ritiene sicuramente positivo tale progetto di implementazione. Appare utile, infatti, permettere di consultare anche i dati identificativi della controparte UE (denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale, etc.), non solo quella relativa alla validità ed esistenza della partita IVA, così come sarebbe utile fornire ulteriori informazioni utili ad inquadrare correttamente l'operazione ai fini IVA quali, a titolo esemplificativo, se la partita IVA UE appartiene ad una stabile organizzazione oppure ad una identificazione (identificazione diretta o di rappresentanza fiscale).

Tuttavia, non possiamo nascondere preoccupazioni in merito alle procedure di tutela e sicurezza dei numerosi dati che confluiranno nel descritto sistema VIES centrale. Conservare centralmente una tale mole di dati, che contengono informazioni commercialmente sensibili di tutte le transazioni transfrontaliere effettuate nella UE, comporta un **elevato rischio di potenziali violazioni**. Si ritiene, pertanto, di massima importanza garantire il massimo standard di sicurezza dei dati. A tal fine, si ritiene che tale rischio potrebbe essere mitigato attraverso una soluzione basata sull'archiviazione locale dei dati e sulla loro condivisione tra le autorità fiscali. A tal fine, per l'Italia, potrebbe essere utilizzato il SDI.

- ***Abrogazione degli elenchi riepilogativi***

Si ritiene coerente (per non dire obbligata) la decisione di abrogare l'attuale obbligo comunicativo dei modelli riepilogativi (art. 262 della Direttiva IVA) a fronte dell'introduzione del nuovo sistema di reporting di ogni singola operazione intracomunitaria. Il passaggio al nuovo adempimento avrà il vantaggio di sostituire il precedente adempimento con una nuova comunicazione che dovrà essere armonizzata tra tutti gli Stati membri, quindi, dovrà contenere le medesime informazioni senza poter richiedere dati ulteriori.

Si ritiene corretto, inoltre, l'obbligo di richiedere la comunicazione dei dati della singola operazione oggetto di reverse charge intracomunitario, al fine di consentire il controllo incrociato tra l'operazione di cessione e quella di acquisto, utile al contrasto di fenomeni di evasione fiscale. Preoccupa, invece, la previsione di indicare il valore complessivo della cessione (come richiesto dalla nuova formulazione dell'art. 264, comma 1, lett. b) della Direttiva IVA) per le cessioni di beni consistenti in trasferimenti a destinazione di un altro Stato membro (ex. art.138, par. 2, lett. c), della Direttiva IVA). Per la determinazione del valore si rimanda al *“prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”*, tuttavia, si segnala che l'operazione di attualizzazione di tale valore non è sempre facile, soprattutto per le imprese manifatturiere.

In conclusione, sebbene si apprezzi l'eliminazione dell'adempimento a fronte dell'introduzione dell'obbligo di reporting si esprime, ancora una volta, preoccupazione in merito alla molto più stringente tempistica dei due giorni; operativamente impossibile da attuare per nessuna realtà aziendale.

Infine, non possiamo ignorare che tale semplificazione appare abbastanza isolata. L'intero pacchetto di modifiche, infatti, anticipa numerose sfide per le imprese che ancora una volta sapranno rinnovarsi e fronteggiarle al fine di contribuire a rendere più efficiente l'intero sistema in cui operano. Tuttavia, non bisogna dimenticare che tale efficienza dovrebbe anche essere orientata anche all'impresa onesta, la quale dovrebbe godere non solo dell'automazione delle procedure ma anche dei vantaggi di una complessiva rivisitazione dell'intero sistema fiscale correlato; che parte dalle regole IVA, passa per le attività di compliance le conseguenti procedure di controllo fino al conseguente ripensamento del regime sanzionatorio.

